

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**  
n. 2

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, BORGHESI, PALOMBA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla sicurezza dell'aviazione civile italiana

*Presentata il 22 maggio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dolorosi episodi di cronaca relativi alla caduta di aerei, come quello dell'agosto del 2005 al largo di Palermo, in cui persero la vita sedici passeggeri, hanno messo in luce aspetti inquietanti relativi all'affidabilità dei pezzi di ricambio dei velivoli in circolazione per i cieli d'Europa e del mondo intero.

Recenti inchieste giudiziarie, peraltro, hanno lasciato intravedere profili che non possono non interpellare l'attenzione del legislatore. Emerge, infatti, con chiarezza che l'aereo inadatto al volo, perché vecchio, incidentato o, addirittura precipitato al suolo, ha un suo importante valore economico. Ogni pezzo è «teoricamente» riciclabile se opportunamente restaurato.

Tuttavia non ogni pezzo di ricambio sarà utilizzabile per un tempo indeterminato: l'usura cui sono sottoposti i velivoli impone scadenze rigorose e non transigibili al fine di garantire la sicurezza del volo.

D'altro canto, un pezzo «riciclato» ha un prezzo di mercato infinitamente più basso di un pezzo nuovo. Ecco, dunque, che, con certificazioni contraffatte operatori marginali immettono nel mercato pezzi usurati proposti come nuovi, determinando effetti disastrosi sul piano degli *standard* della sicurezza aerea. Non è inutile ricordare, infatti, che la causa del disastro aereo del 6 agosto 2005 dell'ATR72 della Tuninter è riconducibile ad un pezzo di ricambio non idoneo applicato

all'interno del sistema di rilevazione del livello di approvvigionamento del carburante.

La sicurezza dei voli è una questione primaria e non solo per il miliardo e settecento milioni di persone che sorvolano i cieli del mondo ogni anno, ma anche per i cittadini che restano a terra: chi non ricorda gli effetti disastrosi di velivoli caduti addirittura su edifici scolastici?

L'intento della nostra proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta della Camera dei deputati sulla sicurezza dell'aviazione civile italiana, è dunque quello, come viene esplicitato nell'articolo 1, di accertare l'efficacia delle modalità che presiedono alla manutenzione dei vettori, di acquisire elementi sulle fonti di approv-

vigionamento dei pezzi di ricambio e sulle procedure di certificazione, sull'affidabilità tecnica dei medesimi in relazione agli incidenti aerei verificatisi negli ultimi cinque anni nel nostro Paese e che non siano dovuti ad errore umano o a cause di forza maggiore.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità organizzative della Commissione, che sarà composta da venti deputati e la durata dell'inchiesta, pari a sei mesi.

L'articolo 4 prevede la possibilità di adottare un regolamento interno ed indica gli strumenti logistici necessari al funzionamento della Commissione, stabilendo, inoltre, che entro un anno dalla sua costituzione essa è tenuta a riferire i risultati della sua indagine alla Camera dei deputati.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli *standard* di sicurezza dell'aviazione civile italiana, sulle modalità che presiedono alla manutenzione dei vettori, sulle fonti di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e sulle procedure di certificazione dell'affidabilità tecnica dei medesimi, in relazione agli incidenti aerei verificatisi negli ultimi cinque anni in Italia, la cui accertata origine non è dovuta ad errore umano né a eventi imprevedibili di forza maggiore.

## ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.

## ART. 3.

1. La durata dei lavori della Commissione è fissata in sei mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione.

4. Entro cinque giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, anche da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa, a scrutinio segreto.

## ART. 4.

1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno prima di avviare l'attività di inchiesta.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. La Commissione riferisce sugli esiti dell'inchiesta alla Camera dei deputati entro un anno dalla sua costituzione.